

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2633 del 31/05/2019
Oggetto	D.LGS. N. 152/06 E SMI, LR N. 5/06 E SMI - CONSTATAZIONE DI AVVENUTO DEPOSITO/SVERSAMENTO DI SOSTANZE LIQUIDE PRESSO AREA CENSITA AL FOGLIO 10 MAPPALE 557 A RUSSI (RA). ESITO DEL PROCEDIMENTO AVVIATO AI SENSI DEGLI ARTT. 242/245 DEL D.LGS. 152/06 E SMI, FINALIZZATO ALL'IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO RESPONSABILE DELLA POTENZIALE CONTAMINAZIONE
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2716 del 31/05/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno trentuno MAGGIO 2019 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: D.LGS. N. 152/06 E SMI, LR N. 5/06 E SMI - CONSTATAZIONE DI AVVENUTO DEPOSITO/SVERSAMENTO DI SOSTANZE LIQUIDE PRESSO AREA CENSITA AL FOGLIO 10 MAPPALE 557 A RUSSI (RA).
ESITO DEL PROCEDIMENTO AVVIATO AI SENSI DEGLI ARTT. 242/245 DEL D.LGS. 152/06 E SMI, FINALIZZATO ALL'IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO RESPONSABILE DELLA POTENZIALE CONTAMINAZIONE

IL DIRIGENTE

VISTI:

- l'art. 244 cc. 2-3 del D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "*Norme in materia ambientale*" che attribuisce alla Provincia il compito di svolgere le opportune indagini volte ad identificare il responsabile della potenziale contaminazione come stabilito nella medesima norma e di emanare apposita ordinanza affinché il responsabile individuato provveda ai sensi della normativa stessa;
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*";
- la LR 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. In particolare l'art. 16 della LR n. 13/15 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative alla bonifica di siti contaminati di cui al D.Lgs. n. 152/06 e smi e relativi decreti attuativi (quali il DM n. 31/15) sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173/2015 e n. 2230/2015;
- le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015;
- la DGR Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018, di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/15, che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la "*Convenzione per l'esercizio delle funzioni ambientali previste dall'art. 1, c. 85, lett. a), della Legge n. 56/14, mediante Arpae, in attuazione della LR n. 13/15*" stipulata tra Arpae e la Provincia di Ravenna;

DATO ATTO che:

- in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della LR n. 13/15, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 01/01/16 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla LR n. 13/15;
- ai sensi dell'art. 69 della LR n. 13/15, dalla data di decorrenza delle funzioni oggetto di riordino l'Ente subentrante conclude i procedimenti già in corso, subentrando, altresì, nella titolarità dei rapporti attivi e passivi generati dai predetti procedimenti;

PREMESSO CHE:

- ai fini istruttori è stata aperta dall'incaricato del procedimento la pratica Sinadoc n. 2019/7046;
- con nota acquisita agli atti con PG/2019/29404 del 22/02/19 la Società EMAS sas di Silvagni Gabriele e C. - informata del constatato deposito/sversamento di sostanze liquide da parte di ignoti presso l'area censita al Foglio 10 mappale 557 in comune di Russi (RA) - comunicava di aver verificato tramite visure catastali che tale area era stata ceduta in proprietà al Comune di Russi, congiuntamente alle strade e al mappale 553 (come era previsto dal progetto e dalla convenzione sottoscritta in fase di realizzazione dell'intero comparto);
- sulla base di quanto comunicato non risultava possibile evincere alcuna ipotesi sulla possibile responsabilità dell'evento potenzialmente contaminante;
- il Comune di Russi, reso edotto dell'evento, con nota acquisita con PG/2019/41712 del 14/03/19 informava di avere già bandito l'incarico per affidare l'esecuzione delle necessarie operazioni ad una azienda preposta alla messa in sicurezza/bonifica della superficie presumibilmente contaminata;

FERMA RESTANDO, tuttavia, la necessità per questa SAC di avviare e concludere il procedimento amministrativo ai sensi del combinato disposto dall'art. 245 c. 2 e art. 244 c. 2 del D.Lgs. n. 152/06 e smi per l'identificazione del soggetto responsabile della potenziale contaminazione;

DATO ATTO che questo SAC con nota PG/2019/30414 del 25/02/19:

- avviava il procedimento amministrativo ai sensi del combinato disposto dall'art. 245 c. 2 e art. 244 c. 2 del D.Lgs. n. 152/06 e smi finalizzato all'identificazione del soggetto responsabile della potenziale contaminazione (e relativa diffida ad adempiere, ove necessario);

e, contestualmente,

- richiedeva a tutti i soggetti interessati la trasmissione, entro 30 giorni dal ricevimento, di eventuali memorie scritte e documenti pertinenti all'oggetto (ai sensi dell'art. 10 c. 1 lettera b) della L. n. 241/90 e smi);

DATO ATTO che nei termini previsti non pervenivano contributi scritti da parte dei soggetti interessati,

CONSIDERATO che con nota acquisita agli atti al PG/2019/85905 del 30/05/19 il Comune di Russi - resosi parte attiva nell'esecuzione, mediante Ditta incaricata, delle attività di messa in sicurezza di emergenza - trasmetteva una nota attestante l'avvenuta risoluzione delle condizioni che avevano portato alla iniziale comunicazione e attivazione del procedimento ambientale ex art. 249/245;

DATO ATTO pertanto che, l'evento di che trattasi - dal punto di vista ambientale - risulta concluso (rif. PG/2019/85905 del 30/05/19);

RITENUTO che dall'esame dei documenti agli atti non siano emersi gli elementi necessari e sufficienti per l'individuazione del responsabile della contaminazione di che trattasi;

DATO ATTO che, trattandosi di evento accaduto in area non presidiata, non si dispone di elementi utili ad un supplemento di istruttoria;

RITENUTO di dover procedere alla emissione di un atto ricognitivo attestante l'impossibilità di individuare una responsabilità in capo ad uno o più soggetti per la situazione di potenziale contaminazione riscontrata;

DISPONE

1. DI DARE ATTO che - sulla base della documentazione agli atti e delle indagini svolte - non è stato possibile identificare il/i responsabile/i della potenziale contaminazione rinvenuta.
2. DI DARE ATTO CHE dal punto di vista ambientale la situazione è stata ripristinata alle condizioni antecedenti l'evento occorso, come attestato dal Comune di Russi - in qualità di proprietario dell'area e di soggetto non responsabile - mediante nota acquisita agli atti con PG/2019/85905 del

30/05/19. Il Sito in oggetto risulta pertanto “*non contaminato*” ai sensi dell’art. 240 comma 1 lettera f del D.Lgs. n. 152/06 e smi.

3. DI TRASMETTERE a mezzo PEC, con successiva comunicazione, copia del presente provvedimento a tutti gli Enti e/o soggetti interessati per la procedura di cui all’oggetto. Il presente atto viene comunicato alla proprietà anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 253 del D.Lgs n. 152/06 e smi.
4. DI DARE ATTO che - contro il presente provvedimento - gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- ai fini di trasparenza il presente provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.